



PARERE MOTIVATO
n. 227 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PRG per l'adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1° grado "G.Galilei". Comune di Breda di Piave (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Breda di Piave con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 332674 del 05.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PRG per l'adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1 grado "G.Galilei";

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.18740 del 28.09.16 assunto al prot. reg. al n.365595 del 28.09.16 del Comune di San Biagio di Callalta che di seguito si riporta:

"... parere favorevole in quanto non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione della stessa".

- Parere n. 9908 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.406724 del 20.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Non vi sono particolari osservazioni per la matrice rifiuti. Poiché nella documentazione fornita si accenna alla demolizione di vecchi edifici per la costruzione della nuova scuola, è importante precisare che questi dovranno essere demoliti con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto pur considerando la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) non ne valuta tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi, e trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime. È per questo che per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo a seguito di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali funzioni viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.



Con riferimento a quanto riportato nel cap. 5 "Inquadramento pedologico" (p. 15) le informazioni fornite sono poco approfondite e per la componente "Suolo" viene valutata solo la capacità d'uso.

Nel rapporto ambientale preliminare risulta poco chiaro se o di quanto l'intervento modifichi il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito, se viene mantenuta l'invarianza idraulica e se vi è un aumento della superficie impermeabile anche se nella valutazione conclusiva al cap. 6 "Effetti sulla ambiente, la salute umana, il patrimonio culturale" (pag. 25), alla voce "Ambiente idrico, suolo e sottosuolo" si riporta che "i due scenari, quello attuale e quello di progetto, risultano quindi paragonabili". L'analisi non ha perciò evidenziato criticità e quindi non sono previste azioni di mitigazione e compensazione.

Il recupero di un edificio esistente o la ricostruzione dello stesso senza variazione nella localizzazione e nel dimensionamento, in un'area totalmente già impermeabilizzata, non ha impatti negativi sul valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, in particolare:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In conclusione il giudizio di sintesi è complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, il quale risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Si invita comunque ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coperte, aumento delle aree verdi, ecc.).

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto non produca effetti ambientali significativi per la componente suolo.

- Parere n.415803 del 26.10.16 della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla richiesta di parere prot. 360717/2016, finalizzata alla Verifica di Assoggettabilità in oggetto, riguardo alla competenza amministrativa della scrivente in materia ambientale va chiarito che:

- l'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (cd. Collegato Ambientale) definisce la nuova organizzazione delle Autorità di Bacino Distrettuali e prevede una serie di atti finalizzati a dare avvio al nuovo assetto di "governance" distrettuale;
- con nota 10 marzo 2016 n. 4570, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, le Autorità di Bacino Regionali e Interregionali «debbono continuare ad operare per garantire il corretto esercizio delle funzioni ad esse attribuite»;
- con nota 23 marzo 2016 n. 737/1.12, l'Autorità di Bacino del fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha ribadito che l'attività delle Autorità di Bacino Regionali e Interregionali debba continuare in pendenza dell'attivazione delle Autorità di Bacino Distrettuali previste dal succitato art. 51 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221.

Ciò premesso, il parere richiesto attiene, per quanto di competenza, agli aspetti inerenti la pianificazione di bacino e, in particolare, alla verifica della conformità degli interventi da realizzare rispetto alle Norme di Attuazione (N.d.A.) dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nei bacini idrografici a cui appartiene l'ambito di intervento.

Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, l'ambito della Variante al PRG oggetto della presente valutazione ricade nel bacino scolante nella Laguna di Venezia. In base agli elaborati cartografici del relativo Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con D.G.R. n. 401/2015, tale ambito non risulta inserito tra le aree classificate a pericolosità idraulica e pertanto, in considerazione delle previsioni del PAI, per quanto concerne la pianificazione di bacino non si ravvisano effetti significativi derivanti dall'attuazione della citata Variante.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 181/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 28 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità relativa alla Variante al PRG per l'adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1 grado "G.Galilei" nel Comune di Breda di Piave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al PRG per l'adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1 grado "G.Galilei" nel Comune di Breda di Piave in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- in fase della realizzazione delle infrastrutture nell'area deve esserci una corretta gestione delle acque meteoriche così come evidenziato anche dal parere ARPAV.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine